

FRANCO ROSCINI VITALI

BILANCI 2018

Febbraio 2019

INDICE

* **Nota integrativa**

Pagina 3

* **Derivazione rafforzata**

Pagina 4

* **Principi contabili: corretta applicazione**

Pagina 10

* **Svalutazione titoli non immobilizzati**

Pagina 11

* **Principi contabili: novità 2018**

Pagina 14

* **Principi contabili: chiarimenti 2018**

Pagina 19

* **Legge di bilancio 2019 n. 145/2018**

Pagina 23

* **Relazione sulla gestione**

Pagina 27

* **Attività per imposte anticipate**

Pagina 29

* **Iscrizione in bilancio dei crediti d'imposta**

Pagina 30

BILANCI 2018

Il bilancio, anche a seguito delle norme contenute nel Decreto Legislativo n. 139/15 che si applicano dal 2016, ha ormai acquisito importanza anche dal punto di vista fiscale.

Anche l'informativa contenuta nella nota integrativa, è sempre più oggetto di attenzione da parte del fisco e, in caso di contenzioso, da parte dei giudici tributari.

NOTA INTEGRATIVA

La redazione della nota integrativa deve essere oggetto di particolare attenzione da parte delle imprese: questo, a parte le ovvie motivazioni civilistiche, anche ai fini tributari.

Per esempio, la legge per il mercato e la concorrenza n. 124/17 ha introdotto per le imprese l'obbligo di indicare nella nota integrativa le somme superiori a diecimila euro percepite, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni o da società controllate da pubbliche amministrazioni o da società a partecipazione pubblica: il mancato rispetto di tale obbligo comporta la restituzione delle somme, la risoluzione del contratto e la revoca, anche parziale, delle agevolazioni concesse.

Dal punto di vista tributario, in alcune occasioni l'Agenzia delle Entrate ha dato particolare rilievo al contenuto della nota integrativa: per esempio, nella risposta a un interpello dello scorso anno, non resa pubblica ("Sole 24 Ore" del 12 ottobre 2018).

La risposta, relativa all'affrancamento dell'avviamento in base a quanto dispone l'articolo 15 del D.Lgs 185/08, riguarda le società che hanno acquisito partecipazioni di controllo, mediante operazioni fiscalmente neutre o operazioni aventi carattere realizzativo, le quali intendono ottenere il riconoscimento fiscale del maggior valore delle partecipazioni riferibile ad avviamento o altri beni immateriali, purché tale valore emerga dal bilancio consolidato.

Tuttavia, nel caso oggetto del quesito, l'avviamento non è iscritto separatamente nello stato patrimoniale perché la partecipazione è valutata con il metodo del patrimonio netto.

A parte la problematica, non ricorrente, è il contenuto sostanziale della risposta che riveste interesse: l'Agenzia precisa che la nota integrativa, laddove corredata dai dati che non hanno potuto trovare autonoma collocazione nello stato patrimoniale, consente l'affrancamento dei maggior valori riferiti ad avviamento e altri beni immateriali.

Altro esempio è la sentenza n. 21809/18 della Cassazione nella quale i giudici enfatizzano l'importanza dell'informativa.

Il caso riguarda la svalutazione delle rimanenze, la cui informativa non è contenuta nella nota integrativa con l'effetto che la svalutazione non è fiscalmente deducibile.

La Cassazione è coerente con il contenuto della precedente sentenza n. 20680/15 che condivide il comportamento dei verificatori che hanno considerato indeducibile parte degli ammortamenti iscritti in bilancio. Gli ammortamenti, seppure ricompresi entro i limiti consentiti dalla norma fiscale, non erano commentati nella nota integrativa che non illustrava il cambiamento della stima e il conseguente incremento delle aliquote applicate: infatti, l'articolo 2426 n. 2 c.c. richiede l'illustrazione, nella nota integrativa, delle eventuali modifiche dei criteri d'ammortamento e dei coefficienti applicati. I principi contabili Oic 16 e Oic 29, relativi a immobilizzazioni materiali e cambiamenti di stime, illustrano la disposizione contenuta nel codice civile integrandola con indicazioni operative.

Analoghe conclusioni erano contenute nella sentenza della Cassazione n. 22016/14.

DERIVAZIONE RAFFORZATA

La derivazione rafforzata è una delle novità fiscali conseguenti al debutto, dall'esercizio 2016, delle norme in materia di bilancio introdotte dal decreto 139/15.

In base al principio di derivazione rafforzata rilevano, in deroga alle disposizioni del Tuir, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili nazionali.

La derivazione rafforzata, per l'articolo 83 del Tuir, si applica alla "qualificazione" che consiste nell'esatta individuazione delle operazioni e degli effetti economico-patrimoniali che ne derivano. Il passo successivo riguarda la "classificazione" delle operazioni che comporta l'individuazione degli effetti contabili: infine, "l'imputazione temporale" riguarda l'individuazione del periodo d'imposta in cui i componenti fiscalmente rilevanti devono concorrere a formare la base imponibile¹.

¹ La derivazione non si applica alle valutazioni e neppure alle disposizioni fiscali in materia di reddito d'impresa che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi e a quelle che stabiliscono la rilevanza per cassa di componenti positivi o negativi.

Un esempio che riguarda le disposizioni che stabiliscono limiti quantitativi è costituito dall'articolo 102 comma 6 del Tuir, che prevede la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione nel limite del cinque per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili iscritti all'inizio dell'esercizio nel registro dei beni ammortizzabili.

Questa disposizione, presente nelle norme fiscali da molti anni, era già prevista nei Dpr 597/73 e 598/73 sostituiti poi dal Testo unico delle imposte sui redditi e, pertanto, la sua applicazione dovrebbe essere ormai consolidata.

In sostanza, il legislatore ha fissato un limite, quantificandolo in modo ben preciso, al fine di evitare discussioni fiscali circa la collocazione delle spese in questione tra quelle di esercizio o tra quelle

Tuttavia, in alcuni casi, la derivazione rafforzata è richiamata in modo improprio, o quantomeno non pertinente: infatti, molte situazioni che si vorrebbero far rientrare in tale ambito erano già risolte, dalle norme del Tuir, prima dell'entrata in vigore della nuova disposizione e, pertanto, anche per le micro-imprese alle quali non si applica la derivazione rafforzata.

Infatti, nell'articolo 83 del Tuir prima della derivazione rafforzata esisteva, ed esiste tutt'ora, la derivazione semplice in base alla quale il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita del conto economico le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dalle norme fiscali. Questo significa che se non esistono norme fiscali in contrasto con le regole di redazione del bilancio, fiscalmente valgono queste ultime.

Un esempio riguarda i costi iscritti nel conto economico con contropartita il conto "debiti per fatture da ricevere" (che nel bilancio confluisce nel conto "debiti verso fornitori"): nessuno, prima dell'introduzione della derivazione rafforzata, ha mai messo in dubbio la deducibilità di questi costi, se è rispettato il principio di competenza.

capitalizzabili, distinzione che invece riguarda l'ambito civilistico. Questo perchè non si può chiedere a un verificatore fiscale di avere conoscenze tecniche tali da poter mettere in discussione le scelte contabili operate nelle singole, diverse, realtà aziendali. In alcuni casi poi la capitalizzazione comporta l'eliminazione di parte dell'immobilizzazione sostituita, operazione contabilmente non semplice in presenza di cespiti complessi con unico valore d'iscrizione in bilancio (si veda l'esempio).

Pertanto, in riferimento alle spese in questione, non è condivisibile la motivazione di un accertamento che, applicando il principio contabile Oic 16, riqualifica una spesa imputata nel conto economico e dedotta integralmente in quanto rientrante nel limite fiscale, quale spesa capitalizzabile, deducibile per quote di ammortamento.

Esempio: intervento di modifica di un impianto preesistente

* Costo 1.000 ammortizzato per 700 (70 per cento)

* Sostituita parte dell'impianto pari a 150: costo determinato con perizia interna (o con perizia richiesta al fornitore dell'impianto)

* Nuova parte aggiunta 400

* Alla parte rimossa pari a 150 corrisponde l'ammortamento di 105 (70% di 150)

La scrittura in partita doppia evidenzia in avere 150, in dare 105 e minusvalenza 45 deducibile se adeguatamente documentata.

Inoltre, con altra scrittura sarà rilevato l'incremento dell'impianto e il debito verso il fornitore.

Situazione finale: impianto 1.250 (1.000-150+400). Fondo ammortamento 595 (700-105). Valore netto contabile 655 (1250-595 oppure 300-45+400).

Nell'esempio, si è ipotizzato un valore di cessione della parte eliminata pari a zero, mentre esistono situazioni in cui la parte eliminata ha un valore riconosciuto dal fornitore: in questi casi diminuisce la minusvalenza, ma potrebbe anche determinarsi una plusvalenza (nell'esempio, se il valore di cessione fosse 50, si determinerebbe una plusvalenza pari a 5).

Ovviamente, quantomeno nei casi più complessi, è più che opportuno predisporre e conservare, anche ai fini fiscali, un'adeguata documentazione, costituita anche da perizie interne all'azienda redatte con l'ausilio dei tecnici e dei fornitori.

Medesime considerazioni riguardano gli sconti da corrispondere ai clienti in base a precisi accordi/impegni contrattuali, commisurati alle vendite effettuate nell'esercizio, anche se la materiale quantificazione avviene nell'esercizio successivo: nel bilancio in chiusura sono stati contabilizzati, da sempre, tra i debiti.

Altro esempio sono i premi da corrispondere ai dipendenti in base ad accordi contrattuali che, nel bilancio in chiusura, costituiscono debiti: discorso diverso se i parametri di calcolo non sono prefissati e lo saranno nel successivo esercizio in base ad accordi sindacali intervenuti nel successivo esercizio. In tale situazione, nel bilancio sarà eventualmente contabilizzato un fondo, ma solo se i parametri di calcolo divengono noti entro la predisposizione del bilancio: in caso contrario, per l'Oic 31, potrebbe trattarsi di passività probabili ma di ammontare non determinabile, la cui esistenza deve essere segnalata nella nota integrativa.

Se è iscritto un fondo, il costo sarà deducibile nel successivo esercizio (articolo 107, comma 4 Tuir), anche se entro la data di redazione del bilancio il costo diventa certo. Infatti l'aggiornamento della stima non può portare all'iscrizione di un debito, come precisato dall'Oic nella risposta ad una richiesta di chiarimento confermata definitivamente nella Newsletter del mese di maggio 2018.

Anche con riferimento all'imputazione temporale, ovvero all'applicazione del principio di competenza, che comporta la correlazione dei costi ai ricavi, il fisco si è già pronunciato in tal senso in tempi lontani con le risoluzioni n. 9/2940/81 e con le più recenti 52/E/98 e 14/E/98. Con la prima è stata riconosciuta la deducibilità di costi di urbanizzazione non ancora sostenuti ma correlati a ricavi già conseguiti, mentre le risoluzioni del 1998 riguardano, la prima, i costi di ripristino ambientale sostenuti alla chiusura delle discariche e, la seconda, le imprese che ritirano rifiuti e conseguono ricavi, mentre i costi di smaltimento delle giacenze finali sono sostenuti nell'esercizio successivo.

In definitiva, molte situazioni che oggi si vorrebbero risolvere in base alla nuova norma sulla derivazione rafforzata, erano già, da sempre, risolte in base alla "derivazione semplice" senza che generalmente mai nessuno le avesse messe in dubbio.

Tuttavia, alcune risposte dell'Agenzia delle Entrate emanate nel 2018 in risposta a interpellanti, confermano che in alcuni casi le imprese non hanno chiaro il contenuto dei principi contabili.

Per esempio, la risposta n. 100 riguarda una società che occupa un immobile in locazione alla quale la società di gestione immobiliare, proprietaria dell'immobile, riconosce un contributo a fronte dei lavori di ristrutturazione eseguiti.

Il quesito riguarda la contabilizzazione del contributo che la società intende ripartire sulla durata della locazione, come previsto dall'interpretazione internazionale SIC 15 "Leasing operativo - Incentivi".

Senza ricorrere alle interpretazioni internazionali che riguardano gli Ias/Ifrs², la soluzione del quesito è nei principi contabili nazionali, precisamente nell'Oic 18 relativo a Ratei e Risconti il quale, nel paragrafo 6, precisa che i risconti passivi rappresentano quote di proventi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio in chiusura o in precedenti esercizi ma sono di competenza di uno o più esercizi successivi: essi rappresentano la quota parte dei proventi rinviata ad uno o più esercizi successivi.

Ancora, la risposta n. 119 conferma che il provento spettante a seguito di un lodo arbitrale, vincolante e immediatamente esecutivo, si iscrive nel bilancio dell'esercizio in cui l'Organo arbitrale si pronuncia, non rilevando il fatto che la controparte non ne abbia dato immediata esecuzione.

Tra l'altro la società, invocando l'applicazione della derivazione rafforzata, precisa di non essere micro impresa e di redigere il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile e dei principi contabili nazionali.

Tuttavia, la risposta favorevole dell'Agenzia si può estendere anche alle micro-imprese: in caso contrario ci sarebbe da chiedersi in quale esercizio una micro impresa debba rilevare il provento. Si noti che la società cita, a favore della derivazione rafforzata, il principio contabile Oic 31 che, sul punto in questione, vale per la generalità delle imprese.

Derivazione rafforzata: ulteriori casistiche affrontate dall'Agenzia delle Entrate

La risoluzione n. 37/E del 15 maggio 2018 applica in modo corretto quanto prevede il principio contabile Oic 11 con riferimento alla determinazione del trattamento contabile delle fattispecie non espressamente previste dai principi contabili nazionali.

L'Oic 11, che si occupa dei principi generali di redazione del bilancio, precisa che nei casi in cui i principi contabili nazionali non contengano una disciplina per fatti aziendali specifici, la società include tra le proprie politiche contabili uno specifico trattamento contabile, sviluppato facendo riferimento alle seguenti fonti, in ordine gerarchicamente decrescente:

² In presenza di un comportamento contabile contenuto negli Oic, il redattore del bilancio non può ricercare altrove diversa soluzione: questo per evitare scelte discrezionali adottando gli Ias/Ifrs quando la loro applicazione non è necessaria.

- in via analogica, disposizioni contenute in principi contabili nazionali che trattano casi simili, tenendo conto delle previsioni contenute negli stessi per quanto riguarda definizioni, presentazione, rilevazione, valutazione e informativa;
- finalità e postulati del bilancio.

Il quesito posto nell'interpello che ha originato la risoluzione riguarda il trattamento ai fini Ires dei componenti positivi di reddito derivanti dalla costituzione di un diritto di superficie a tempo determinato avente ad oggetto un terreno.

Il corrispettivo della concessione del diritto è costituito da un canone annuo, incassato in *tranches* trimestrali anticipate, che la società intende rilevare per competenza economica tra i "Ricavi" in base alla loro maturazione contrattuale.

La società evidenzia che il tema della contabilizzazione del diritto di superficie non è trattato in modo specifico dai principi contabili nazionali ma, in base ai contributi della dottrina che nel tempo si è occupata della questione, dovrebbe essere rilevata come prestazione di servizi di durata, perché consiste nella concessione del godimento di un bene a terzi per un periodo limitato nel tempo.

Dal punto di vista fiscale la società ritiene che, in base al principio di derivazione rafforzata contenuto nell'articolo 83 del Tuir, il trattamento fiscale debba essere identico a quello contabile.

L'Agenzia delle Entrate condivide le conclusioni della società: ma la novità della risoluzione è il percorso compiuto per motivare la risposta, richiamando la gerarchia delle fonti che l'Oic 11 propone per risolvere casistiche non espressamente previste nei principi contabili nazionali.

Infatti, l'Agenzia premette che nei principi contabili non si rinviene una disciplina applicabile in via diretta e immediata alla fattispecie rappresentata nell'interpello. Tuttavia, l'Oic 11 prevede che, nei casi in cui i principi Oic non contengano una disciplina per fatti aziendali specifici, si fa riferimento alle fonti indicate nel paragrafo 4, in prima battuta alle previsioni contenute in altri Oic che trattano casi simili. Pertanto, in applicazione di tale previsione, si può applicare l'Oic 12, paragrafo 65, che prevede l'iscrizione nella voce B 8 (godimento beni di terzi) del conto economico anche dei canoni periodici corrisposti a terzi relativi a diritti di superficie su immobili. L'Agenzia evidenzia che, dal lato dei componenti negativi, vi è una sostanziale equiparazione degli effetti contabili prodotti dai contratti di locazione e di quelli prodotti dai diritti di superficie a tempo determinato: questo, dal lato dei componenti positivi, induce a ritenere corretta, anche ai fini fiscali per il principio di

derivazione, la rilevazione come ricavi (non plusvalenze) dei canoni periodici spettanti per la costituzione del diritto di superficie a tempo determinato.

La risoluzione, pertanto, ha il pregio di avere inaugurato con successo l'iter che imprese e fisco debbono seguire per risolvere specifiche casistiche non trattate in modo specifico nei principi contabili nazionali i quali, non si deve dimenticare, sono "principi generali" e "non principi casistici". Pertanto, può accadere che il redattore del bilancio si trovi a dover rappresentare un accadimento (= transazione) per il quale i principi contabili emanati dall'Oic non contengono una specifica disciplina.

Derivazione rafforzata: effetti dell'applicazione dell'articolo 19-bis2 Iva

La risposta n. 3/2018 dell'Agenzia delle Entrate, relativa alla rettifica della detrazione Iva, consente di sviluppare alcune considerazioni sugli aspetti contabili conseguenti alla rettifica stessa, peraltro non affrontati nella risposta dell'Agenzia.

L'interpello riguarda una società che muta il regime fiscale relativo alle operazioni attive di locazione immobiliare, avvalendosi della regola di esenzione di cui all'articolo 10, numero 8, Iva e, pertanto, chiede se per tale mutamento debba procedere alla rettifica decennale della detrazione ai sensi dell'articolo 19-bis2, commi 3 e 8. Ulteriore problema, nel caso specifico, è il fatto che l'immobile è detenuto in leasing.

Le Entrate rispondono che la rettifica deve essere operata, non rilevando le modalità di acquisizione dell'immobile, acquisto o leasing: occorre "di regola" far riferimento alla data di esercizio del diritto di acquisto del bene da parte della società utilizzatrice, in quanto da tale data decorre il periodo decennale di "tutela fiscale".

La risposta è preoccupante per l'inserimento di quel "*di regola*", anche perché le Entrate precisano che occorrerà valutare se, in presenza di particolari circostanze, i beni immobili possano considerarsi sostanzialmente acquistati prima della data di esercizio del diritto di acquisto in sede di riscatto finale: affermazione che riporta alla sentenza della Corte di giustizia Ue del 4 ottobre 2017 (Causa C-164/16).

Tralasciando le problematiche in materia di Iva e, nel caso specifico del leasing, è opportuno focalizzarsi sulla sorte contabile relativa alla rettifica della detrazione a suo tempo operata con particolare riferimento all'acquisto di fabbricati.

In sostanza, una società detrae l'imposta, relativa all'acquisto di un fabbricato, nell'esercizio x, poi successivamente deve rettificare la detrazione versando l'imposta a suo tempo detratta: il problema è la contabilizzazione dell'Iva che deve essere versata.

Il problema è trattato, dall'Organismo Italiano di Contabilità, nella Guida Operativa 3 relativa agli aspetti applicativi dei principi Ias/lfrs, le cui indicazioni possono essere di utilità anche per le imprese che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile e dei principi contabili nazionali con riferimento, in particolare, al principio contabile Oic 29.

L'Oic 29 si occupa (anche) dei cambiamenti di stime contabili, ambito nel quale possono rientrare le ipotesi in cui, in esercizi successivi a quello dell'iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni, deve essere effettuata la rettifica, totale o parziale, dell'Iva detratta in precedenza: questo, per il particolare meccanismo del tributo previsto nell'articolo 19-bis2, Iva.

In tali casi, può essere necessario rettificare il valore d'iscrizione delle immobilizzazioni, con imputazione alle stesse della parte di Iva divenuta indetraibile (che in precedenza era stata detratta). Pertanto, nell'ipotesi di successiva rettifica dell'imposta in precedenza detratta, le relative maggiori imposte possono incrementare il costo dell'immobilizzazione, per esempio un fabbricato, con contropartita la passività tributaria.

Non si tratta della correzione di un errore, che è tutt'altra cosa, ma della revisione di una stima operata a suo tempo: i cambiamenti di stima sono la conseguenza delle ulteriori informazioni che il trascorrere del tempo consente di acquisire in relazione a presupposti o fatti sui quali era fondata la stima originaria.

Tra l'altro, l'Oic 29 cita, a titolo di esempio, anche la stima dell'incidenza di spese che formano il costo di acquisto di un bene.

Ovviamente, per codice civile e principi contabili, la rettifica del costo di acquisto, operata tramite l'imputazione allo stesso dell'Iva a suo tempo detratta, può essere fatta soltanto se il nuovo valore è "recuperabile": il tutto con adeguata informazione nella nota integrativa.

Quanto illustrato, per il principio di derivazione (semplice), è valido anche dal punto di vista fiscale.

PRINCIPI CONTABILI: CORRETTA APPLICAZIONE

L'applicazione dei principi contabili ha sempre più rilevanza anche fiscale come si può rilevare, per esempio, dall'ordinanza n. 18719/18 della Cassazione.

La sentenza, sfavorevole all'impresa, è stata causata probabilmente anche dall'errato comportamento contabile della società nel bilancio relativo all'anno 2003.

I giudici rammentano che gli accantonamenti a fondi sono deducibili soltanto nelle situazioni previste dalle norme del Tuir (ora contenute negli articoli 105, 107 e 109) mentre negli altri casi sono indeducibili.

Inoltre, l'utilizzo di un fondo non dedotto deve essere ricompreso tra le variazioni in diminuzione del risultato di periodo in cui tale utilizzo si è manifestato, mentre se è azzerato (come nel caso in discussione), l'accantonamento del fondo costituisce sopravvenienza attiva, ai sensi dell'articolo 88 Tuir e, quindi, componente positivo di reddito.

La conclusione dell'ordinanza, con riferimento all'azzeramento del fondo, è discutibile perché se l'accantonamento non è stato dedotto la tassazione dell'azzeramento causa una doppia imposizione: conclusione causata, probabilmente, anche dal comportamento contabile tenuto dalla società.

Infatti, come evidenziato dai giudici, la rilevazione del "Fondo svalutazione partecipazioni" non ha modificato lo stato patrimoniale perché avvenuta mediante "giroconto" da altri fondi.

Questo è l'errore, dal punto di vista contabile, commesso dalla società: l'articolo 2423-ter del codice civile vieta i compensi di partite.

Non vi è dubbio che girocontare direttamente un fondo non utilizzato, costituito a fronte di una specifica passività, in altro fondo, senza transitare nel conto economico, costituisce compenso di partite.

Il fondo non utilizzato deve confluire nel conto economico, mentre il nuovo accantonamento deve essere oggetto di specifico addebito nel conto economico stesso: questo evita la compensazione tra voci di conto economico previste nello schema di legge di cui all'articolo 2425 c.c.

SVALUTAZIONE DEI TITOLI NON IMMOBILIZZATI

L'articolo 20-*quater* "Disposizioni in materia di sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli" del Decreto legge 119/18, convertito nella legge 136/18, consente di non svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolante dello stato patrimoniale.

La norma consente alle imprese che redigono il bilancio in base alle norme del codice civile e dei principi contabili nazionali di non svalutare i titoli, di debito e partecipativi quotati e non quotati (non i derivati), iscritti nell'attivo circolante, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

La norma ricopia quella contenuta nel decreto 185/08, emanata a seguito della crisi finanziaria del secondo semestre 2008, più volte prorogata negli anni successivi: invece, la

situazione attuale è circoscritta all'Italia ed è causata da scelte di politica economica del Governo messe in discussione da mercati e istituzioni nazionali e internazionali.

La relazione precisava che la disposizione, coerente con il quadro contabile internazionale, rivestiva carattere transitorio commisurato al perdurare della crisi finanziaria e alla significatività dei valori espressi dal mercato.

Normalmente, le imprese che hanno iscritto i titoli nell'attivo circolante del bilancio, ovvero non immobilizzati, devono seguire le disposizioni dettate, in materia di valutazione, dall'articolo 2426 n. 9 c.c. che impone la svalutazione se il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato (valore corrente) è minore del costo.

L'articolo 20-*quater* consente di mantenere in bilancio i titoli al valore d'iscrizione come risulta dall'ultimo bilancio annuale approvato, pertanto il bilancio 2017, anziché al valore desumibile dall'andamento del mercato: può essere prorogato, con decreto del MEF, agli esercizi successivi al 2018 in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, previsione che non è facile comprendere dal momento che la situazione, come accennato, è interna all'Italia.

Questa disposizione non riguarda i titoli immobilizzati destinati a permanere durevolmente nel bilancio, perché questi sono svalutati soltanto se la perdita di valore è durevole.

L'intento del legislatore è l'equiparazione, in via eccezionale e ai soli fini valutativi, dei titoli iscritti nell'attivo circolante del bilancio a quelli immobilizzati evitando, nel contempo, comportamenti meno trasparenti consistenti nel "cambio di destinazione" da un comparto (circolante) all'altro (immobilizzazioni).

Come accennato, la perdita di valore non deve essere durevole: i principi contabili 20 Titoli e 21 Partecipazioni contengono le linee guida che consentono di capire se una perdita è durevole o meno.

Poiché l'intento del legislatore è l'equiparazione, in via eccezionale e ai soli fini valutativi, dei titoli iscritti nell'attivo circolante a quelli immobilizzati, si può fare riferimento ai concetti di "perdita durevole" riferiti a questi ultimi.

La situazione più delicata riguarda i titoli non quotati perché, in assenza di una quotazione, è il redattore del bilancio a dover fare la scelta se svalutare o meno: la legge sterilizza l'inattendibilità delle valutazioni espresse dal mercato, ma non sterilizza il rischio derivante dalla situazione economica della controparte (illiquidità, insolvenza), che è tutt'altra cosa e che può rendere la perdita durevole se non definitiva.

Anche le imprese di assicurazione sono interessate con riferimento al solo bilancio di esercizio, redatto in base alle norme del codice civile, mentre il bilancio consolidato è

redatto con i principi contabili internazionali: sarà l'IVASS, con regolamento, a dettare le modalità applicative.

Queste imprese destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla mancata svalutazione al netto del relativo onere fiscale: se gli utili sono inferiori a tale differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

Si tratta di una "facoltà", lasciata alla "discrezionalità tecnica" del redattore del bilancio, non di un obbligo e, pertanto, i soggetti preposti alla governance delle società devono valutarne l'applicazione con relativa illustrazione nella nota integrativa, quantificando l'importo della mancata svalutazione: in particolare, gli amministratori non possono proporre la distribuzione di eventuali utili che derivano dalla mancata svalutazione.

L'Oic, con riferimento alla norma contenuta nel D.l. 185/08, aveva dettato alcune regole applicative, tra le quali l'impossibilità di utilizzarla nel caso di cessione dei titoli minusvalenti tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di formazione del bilancio e nel caso di rischi di illiquidità o di insolvenza dell'emittente che possono rendere definitiva/durevole la perdita.

Dal punto di vista dell'informativa, l'Oic aveva previsto alcune regole con riferimento al contenuto della nota integrativa: in sostanza, se un'impresa utilizza la facoltà dettata dalla norma in questione, deve illustrare la situazione nella nota integrativa, quantificando l'importo della mancata svalutazione.

In via generale, gli amministratori non possono proporre la distribuzione di eventuali utili che derivano dalla mancata svalutazione: il collegio sindacale deve essere rigoroso nel contrastare eventuali politiche di destinazione degli utili non in linea con la prudenza.

Non è soltanto il redattore del bilancio responsabile della decisione di non svalutare i titoli, perché tale decisione coinvolge in prima battuta il collegio sindacale, poi i revisori che, nella migliore ipotesi faranno un richiamo d'informativa.

Non si deve dimenticare che la legge "consente" di non svalutare i titoli, introducendo una facoltà il cui utilizzo è lasciato alla "discrezionalità tecnica" del redattore del bilancio che, per quanto prevede l'articolo 2423 del codice civile, deve sempre esporre la situazione "veritiera e corretta" della società.

PRINCIPI CONTABILI: NOVITA' 2018

L'Organismo Italiano di Contabilità (Oic) ha approvato in via definitiva alcuni emendamenti ai principi contabili nazionali Oic 7 Certificati Verdi, Oic 28 Patrimonio netto e Oic 32 Strumenti finanziari derivati.

Il documento dell'Oic riporta, con riferimento ai principi oggetto dell'intervento, l'illustrazione e le motivazioni delle modifiche e il testo dei paragrafi modificati e di quelli aggiunti, questi ultimi relativi in particolare a data di entrata in vigore e disposizioni di prima applicazione: inoltre, con riferimento all'Oic 32, è proposto un esempio illustrativo che comprende anche le scritture contabili in partita doppia.

Si tratta di novità che si applicano ai bilanci 2018 con possibilità di rilevare l'effetto prospetticamente.

Infatti, si ricorda che in base all'Oic 29, principio contabile che riguarda anche il cambiamento dei principi contabili, l'effetto del cambiamento può comportare la rilevazione retroattiva, con rideterminazione dell'informazione comparativa degli effetti derivanti dalla prima applicazione, oppure l'applicazione prospettica senza rideterminazione di tali effetti.

L'Oic consente, con riferimento agli emendamenti in questione, l'applicazione prospettica che, pertanto, elimina il problema della rideterminazione dell'informazione comparativa.

Infine, alcuni interventi riguardano correzioni editoriali relative al testo degli articoli del codice civile riportati in alcuni principi contabili e riferimenti ai paragrafi richiamati all'interno di alcuni principi contabili.

Oic 7 Certificati Verdi

Il principio contabile Oic 7 è abrogato in quanto la normativa sui certificati verdi, e quindi la loro validità, è terminata nel 2018.

I certificati verdi erano un incentivo alla produzione di energia da fonti rinnovabili (in particolare nel settore eolico), attuato tramite l'assegnazione di titoli (certificati) negoziati in uno specifico mercato, assegnati ai produttori "verdi" dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

Il principio contabile Oic 7 disciplinava iscrizione in bilancio, classificazione e valutazione dei certificati in oggetto, distinguendo il comportamento contabile delle società produttrici di energia da quello delle società "trader".

I certificati verdi sono stati sostituiti (e, pertanto, non più assegnati), a partire dal 2016, da un incentivo monetario (come già per il conto energia del fotovoltaico): quelli in

circolazione erano validi sino al 31 marzo 2018 e potevano essere consegnati al GSE per il ritiro.

Per il momento resta in vigore il principio contabile Oic 8 relativo alle quote di emissione di gas ad effetto serra, anche se non ancora aggiornato dall'Oic con le modifiche introdotte nel codice civile dal D.Lgs n. 139/15: per esempio, nell'applicazione del principio, si deve tenere conto della soppressione dei conti d'ordine e della conseguente maggiore informativa contenuta nella nota integrativa ai sensi dell'articolo 2427 n. 9 del codice civile.

Oic 28 Patrimonio netto

L'emendamento riguarda l'informativa riferita ad un *warrant* che prevede l'obbligo da parte dell'emittente di consegnare un numero variabile di azioni proprie ad una data futura: è aggiunto il paragrafo 41A nella parte relativa al contenuto dell'informativa che deve essere inclusa nella nota integrativa.

Il *warrant* è uno strumento finanziario - in sostanza, un derivato - negoziato separatamente rispetto all'azione alla quale è collegato, che conferisce al possessore il diritto (non l'obbligo) di acquistare una determinata quantità di titoli, entro una scadenza prestabilita, in base a condizioni predeterminate.

In via generale, si tratta di una situazione che riguarda aumenti di capitale con emissione di *warrant* connessi all'operazione.

Il tema è particolarmente rilevante nell'ambito delle società quotate all'AIM (mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana) che, come previsto dall'apposito Regolamento, possono applicare i principi contabili nazionali: l'informazione oggetto dell'emendamento è relativa al *fair value* dei contratti derivati che hanno per oggetto azioni della società per i quali la determinazione del numero delle azioni assegnate ai possessori avviene solo al momento dell'effettivo esercizio dell'opzione.

Si possono presentare, ad esempio, situazioni in cui una società, la SPAC (special purpose acquisition company), quotata all'AIM, ha raccolto dagli investitori risorse finanziarie attraverso la sottoscrizione di azioni e *warrant* che serviranno per acquistare una società target (bersaglio), successivamente incorporata e, di conseguenza, quotata.

La società risultante dalla fusione – quotata – si trova pertanto ad avere in circolazione dei *warrant*, la cui emissione avviene in base al seguente percorso:

- la società target approva un aumento di capitale e assegna ai sottoscrittori dei *warrant* in proporzione alle azioni acquistate che danno diritto all'acquisto di ulteriori azioni entro una

determinata data: pertanto, il *warrant* prevede l'automatica assegnazione di nuove azioni al possessore – se questi esercita l'opzione - ad una determinata scadenza³;

- alla scadenza il possessore del *warrant* riceve un numero di azioni sulla base dell'andamento del titolo della società: tale numero può essere determinato progressivamente (in misura crescente) rispetto all'incremento del valore del titolo;
- il numero di azioni assegnate attraverso il *warrant* dipende pertanto dal cambiamento di valore dell'azione sottostante.

Il principio contabile Oic 32 esclude (paragrafo 4 a) dal proprio ambito di applicazione i contratti derivati che hanno per oggetto azioni proprie e non vi sono indicazioni nei principi contabili nazionali circa la valutazione al *fair value* degli *warrant* emessi. Infatti, tali contratti sono considerati componenti di patrimonio netto e pertanto rientrano nell'ambito di applicazione del principio contabile Oic 28, come chiarito anche nel paragrafo 10 delle "Motivazioni alla base delle decisioni assunte" dell'Oic 32: l'emendamento conferma che i *warrant*, e pertanto in generale i derivati su azioni proprie, sono componenti del patrimonio netto .

L'Oic ritiene utile l'informazione circa il *fair value* dei *warrant* emessi che prevedono la determinazione del numero di azioni assegnate ai possessori solo al momento dell'esercizio dell'opzione.

L'Oic 28, paragrafo 41, richiede l'informativa su azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, warrants, opzioni e titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono: questo, in base a quanto prevede l'articolo 2427 numero 18 del codice civile.

Tale informativa non prevede di fornire informazioni del *fair value* dei contratti citati, tra i quali rientrano anche i *warrant*: pertanto, il nuovo paragrafo 41A dell'Oic 28 prescrive, nella nota integrativa, l'informativa sul *fair value* dei contratti derivati aventi ad oggetto azioni della società per i quali la determinazione del numero delle azioni assegnate ai possessori avviene solo al momento dell'effettivo esercizio dell'opzione.

In conclusione è opportuno rammentare che l'articolo 2427-bis del codice civile impone l'indicazione, nella nota integrativa, del *fair value* di tutti gli strumenti finanziari derivati e, pertanto, anche di quelli relativi ad azioni della società (*warrant*).

³ In realtà i *warrant* sono assegnati dalla SPAC in sede della propria IPO: a seguire, dopo l'acquisizione della società target, si effettua una fusione inversa e i *warrant* sulle azioni della SPAC sono "convertiti" in *warrant* sulle azioni della target.

Oic 32 Strumenti finanziari derivati

L'emendamento riguarda un aspetto particolare relativo ai derivati di copertura di flussi finanziari, in particolare il rilascio della Riserva in presenza di perdite non recuperabili, anche relative a coperture semplici (paragrafi 87 c e 114 c).

Infatti, la contabilizzazione dei derivati relativi ai flussi in questione comporta la rilevazione delle variazioni di *fair value*, calcolate alla chiusura dell'esercizio, in una riserva negativa (segno "dare") o positiva (segno "avere) di patrimonio netto: a tale fine, lo schema di stato patrimoniale previsto nell'articolo 2424 del codice civile prevede la specifica voce "A VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi".

In presenza di una riserva negativa, se la società non prevede di recuperarla in tutto o in parte in un esercizio o in più esercizi futuri, deve immediatamente imputare nella voce B.13 "Altri accantonamenti" del conto economico la riserva o la parte della stessa che non prevede di recuperare: non si utilizza la voce D.19.d) come indicato in precedenza nel principio contabile.

Questa situazione si verifica quando il prezzo di acquisto a termine di un bene più il valore della riserva è superiore all'ammontare della futura rivendita: pertanto, se l'operazione nel suo complesso è in perdita, la riserva negativa non può considerarsi recuperabile.

Un esempio è l'acquisto di una materia prima, successivamente parte di un prodotto finito, destinata alla rivendita.

In assenza di questa previsione, la riserva sarebbe girata nel valore del bene al momento della rilevazione dell'acquisto nel magazzino: il bene sarebbe poi svalutato, ma la perdita sarebbe differita alla chiusura dell'operazione, anziché essere rilevata immediatamente.

La situazione descritta è diversa e aggiuntiva rispetto a quella contenuta nel paragrafo 91 dell'Oic 32 che riguarda la situazione in cui la copertura non soddisfa più i requisiti di efficacia (lettera b) e il venir meno della probabilità dell'operazione programmata (lettera c).

In definitiva si tratta di "contratti onerosi" per i quali l'Oic 31 impone di rilevare immediatamente nel conto economico la perdita con contropartita l'iscrizione nello stato patrimoniale di un fondo per oneri.

L'utilizzo della voce B.13 del conto economico anziché, in base alle regole generali (Oic 31), di altra voce "per natura", è dovuta a motivi di semplificazione ed evita di individuare con precisione tale natura che riguarda, non un singolo accordo, ma la combinazione di due contratti, l'elemento coperto e il derivato di copertura.

Il rilascio della riserva a conto economico elimina la contabilizzazione dell'accantonamento per contratti onerosi: ovviamente, nel caso la perdita fosse superiore alla riserva, l'eccedenza dovrebbe essere accantonata in un fondo per oneri.

L'emendamento contiene un esempio, completo delle scritture contabili in partita doppia, che, al pari degli altri già presenti nell'Oic 32, non è parte integrante del principio contabile e non tiene conto della fiscalità: tuttavia, ai fini tributari, trattandosi di un accantonamento, la deducibilità si avrà alla chiusura dell'operazione (articolo 107, comma 4, del Tuir, che non ammette deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente previsti e articolo 9 del D.M. 8 giugno 2011 il cui contenuto è confermato, anche per le imprese che redigono il bilancio in base ai principi contabili Oic, dal D.M. 3 agosto 2017).

L'esempio contenuto nel principio contabile

La società X al 30.06.2017 stipula un contratto di acquisto futuro (*forward*) per fissare il prezzo di acquisto di carbone a euro 100 al kg. con scadenza 31.03.2018: alla scadenza del derivato, designato a copertura dei flussi finanziari futuri, è previsto l'acquisto di 100 kg. di carbone al prezzo a pronti a tale data.

La società prevede di rivendere il carbone lavorato applicando un margine di lavorazione del 50 per cento sul prezzo a pronti alla data di vendita.

Sulla base delle condizioni di mercato e delle previsioni di vendita la società al 31.12.2017, data di chiusura dell'esercizio, si trova nella seguente situazione:

- il prezzo del carbone è sceso a euro 40 al kg;
- il *fair value* del derivato imputato a riserva negativa (segno dare), con contropartita un Fondo per rischi e oneri (voce B 3), è negativo per euro 6.000;
- la rivendita post-lavorazione frutterebbe, sulla base della stima della società euro 6.000 (applicando un margine del 50 per cento al costo del carbone al 31.12.2017 pari a euro 4.000).
- il costo di acquisto del carbone, a causa della presenza del *forward*, è pari a euro 10.000 (4.000 – euro 40 x 100 kg. - più 6.000 di *fair value* negativo del *forward*);

Pertanto la società avrebbe una perdita complessiva di euro 4.000 (differenza tra euro 10.000 per il costo di acquisto del carbone e il prezzo di rivendita al cliente euro 6.000).

La società è in presenza di un contratto oneroso che, per l'Oic 31, comporterebbe l'iscrizione nel conto economico (voce B 13) della perdita pari a 4.000 euro con contropartita nello stato patrimoniale un Fondo per oneri (voce B 4).

Per evitare la doppia contabilizzazione nelle voci di stato patrimoniale passivo B 3) per il *fair value* negativo del derivato e B 4) per il contratto oneroso, l'emendamento riclassifica la Riserva negativa direttamente nella voce B 13) del conto economico.

Oic 32 Correzioni editoriali

Nell'Oic 32 sono apportate un paio di correzioni di carattere editoriale. Nei paragrafi 55 e 101, relativi all'applicazione del modello semplificato di copertura, con riferimento all'efficacia della stessa, il principio fa riferimento alle caratteristiche degli elementi portanti "del tutto simili" a quelli dell'elemento coperto: le parole "*del tutto simili*" sono sostituite con "*che corrispondono o sono strettamente allineate*" per rendere la formulazione in sintonia con quella contenuta nei paragrafi 72 e 102 c).

Anche nel paragrafo 114 a) è apportata una modifica di carattere formale per allinearla alla formulazione del paragrafo 87 a).

Correzioni editoriali

Alcune correzioni editoriali riguardano il testo degli articoli del codice civile riportati in alcuni principi contabili e riferimenti ai paragrafi richiamati all'interno di alcuni principi contabili.

Le modifiche riguardano i principi Oic 12 Composizione e schemi del bilancio d'esercizio, Oic 15 Crediti, Oic 16 Immobilizzazioni materiali, Oic 18 ratei e Risconti, Oic 24 Immobilizzazioni immateriali, Oic 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera, Oic 28 Patrimonio netto, Oic 29 Cambiamenti di principi contabili, Cambiamenti di stime, Correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, Oic 31 Fondi per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto e Oic 32 Strumenti finanziari derivati.

PRINCIPI CONTABILI: CHIARIMENTI 2018

Chiarimento dell'Oic. Eventi successivi: il Fondo non si trasforma in debito

L'Organismo italiano di contabilità ha pubblicato, nella Newsletter del mese di maggio 2018 (pubblicata nel successivo mese di giugno), un chiarimento relativo ai fatti successivi alla data di riferimento del bilancio che comporta conseguenze anche dal punto di vista fiscale.

Per il principio contabile Oic 29 un fatto sopravvenuto dopo la chiusura dell'esercizio non può portare all'iscrizione in bilancio di un credito o di un debito che giuridicamente è sorto nell'esercizio successivo.

In base al principio contabile, un fatto successivo può solo portare ad un aggiornamento delle stime del valore delle attività e passività già esistenti alla chiusura dell'esercizio tenuto conto delle condizioni in essere alla data di chiusura del bilancio.

L'Oic, nella Newsletter, risponde a una richiesta di chiarimento sull'impatto che i fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio possono comportare sulla rappresentazione dei valori di bilancio, concludendo che non ravvede la necessità di un intervento di carattere interpretativo o emendativo.

In particolare, era stato chiesto di chiarire se tali fatti successivi richiedono di modificare solo la stima dei valori esistenti alla chiusura del bilancio o se richiedono anche di riclassificare le poste di bilancio.

L'esempio è la definizione, dopo la chiusura dell'esercizio, di una causa legale in essere alla data di bilancio: è stato chiesto se, in tale caso, la società oltre ad aggiornare la stima del fondo rischi ed oneri debba anche riclassificare tale fondo come debito.

L'Oic ribadisce che, ai sensi dell'Oic 29, un fatto successivo comporta l'aggiornamento della stima del valore delle attività e passività ma non consente l'iscrizione in bilancio di un credito o di un debito che giuridicamente è sorto nell'esercizio successivo: pertanto, dal punto di vista fiscale, il costo è deducibile in tale esercizio (non si applica la derivazione rafforzata: articoli 9 del DM 8 giugno 2011 e 107, comma 4, del Tuir). Per completezza si rammenta che il principio contabile esemplifica alcuni fatti, intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, che devono essere recepiti nel bilancio in chiusura e quelli che, invece, sono oggetto della sola informativa nella nota integrativa (codice civile, articolo 2427 n. 22-*quater*).

Tra i primi, per esempio, è la definizione di una causa legale in essere alla data di bilancio per un importo diverso da quello prevedibile a tale data, mentre è oggetto di sola informativa, per esempio, la distruzione o il danneggiamento di beni a causa di calamità avvenute nell'esercizio successivo.

Inoltre, tra i fatti che sono rilevati nel bilancio in chiusura, rientrano quelli che possono incidere sulla continuità aziendale che impongono agli amministratori particolare attenzione nelle valutazioni di bilancio.

Per quanto riguarda le informazioni nella nota integrativa, previste dall'articolo 2427 n. 22-*quater*) del codice civile, si considerano fatti di rilievo quelli che, richiedendo o meno variazioni nei valori di bilancio, influenzano la situazione rappresentata in bilancio e sono di importanza tale che la loro mancata comunicazione potrebbe compromettere la

possibilità dei destinatari dell'informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere decisioni appropriate.

Nell'illustrazione del fatto si fornisce la stima dell'effetto sulla situazione patrimoniale/finanziaria della società, ovvero le ragioni per cui l'effetto non è determinabile. Tornando al problema dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio che devono essere recepiti nel bilancio in chiusura, un caso diverso da quello oggetto della risposta dell'Oic potrebbe essere la definizione dell'ammontare di un debito relativo ad un acquisto di materie prime il cui prezzo definitivo è determinato in base all'andamento di mercato della materia prima nel primo mese dell'anno successivo.

Infatti, la risposta dell'Oic riguarda un costo che sin dall'origine è un accantonamento (Oic 31), mentre la situazione del prezzo della materia prima riguarda un debito sin dall'origine (Oic 19).

L'Oic 29, paragrafo 59 a), cita il caso della "determinazione, dopo la data di chiusura dell'esercizio, del costo di attività acquistate o del corrispettivo di attività vendute, prima della data di chiusura dell'esercizio di riferimento" e distingue questa situazione da quella relativa agli accantonamenti per cause legali.

In sostanza, nella prassi commerciale, le vendite con prezzo da rideterminare non sono rare: si fattura al prezzo base, poi si conguaglia.

Inoltre, in questo caso, è soddisfatta la definizione di debito che, per il paragrafo 5 dell'Oic 19, si distingue dall'accantonamento per rischi ed oneri in quanto non necessita di stima.

Una diversa situazione riguarda l'ipotesi in cui un credito o un debito, già presente in bilancio a fine esercizio, sia riconosciuto come insussistente, anche parzialmente, per effetto di una sentenza/transazione, già in corso alla chiusura dell'esercizio precedente ma intervenuta solo nei primi mesi dell'anno successivo: situazione che si verifica frequentemente nel caso di prodotti difettosi.

L'evento estintivo, in questo caso, retroagisce anche fiscalmente in base all'Oic 29 (paragrafo 59) perché non si tratta di modificare una stima o un accantonamento, ma una attività o passività già esistente e che un fatto, già in corso alla chiusura dell'esercizio, interviene a modificare nella sua corretta quantificazione, senza, ovviamente, mutarne la natura. Alla medesima conclusione si può giungere se la transazione, sorta dopo la data di riferimento del bilancio, è relativa a una contestazione riferita a vendite dell'esercizio in chiusura, che comporta, in tale esercizio, la rettifica in negativo delle vendite in contropartita alla diminuzione del credito.

Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

La circolare "La fiscalità delle imprese Oic adopter", terza versione del 24 aprile 2018 affronta anche il problema dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio (Principio contabile Oic 29).

Nel paragrafo 6.5, dopo aver sottolineato che il problema è quello della derivazione, sono analizzate alcune situazioni, precisamente:

* commissioni per intermediazione soggette (1) a *condizione sospensiva* (riconoscimento al solo raggiungimento di un certo quantitativo di ordini), oppure (2) a *condizione risolutiva* (storno in caso di mancato raggiungimento di un certo quantitativo di ordini).

Per l'Oic 19 i debiti soggetti a (1) *condizione sospensiva* sono iscritti nei fondi rischi (paragrafo 78): pertanto, deducibilità fiscale solo quando diventano debiti (è richiamato anche il chiarimento contenuto nella Newsletter Oic in caso di aggiornamento dell'importo dopo la chiusura dell'esercizio). L'indeducibilità fiscale dell'accantonamento vale anche se la commissione è iscritta "per natura" nella voce B7 (e non nelle voci B12 e B13) come prevedono i principi contabili. La circolare non esclude ci siano ipotesi particolari che consentono di dedurre la commissione immediatamente.

Nel caso della (2) *condizione risolutiva* invece si tratta di un debito che, in base all'Oic 19, è cancellato se l'obbligazione legale/contrattuale risulta estinta o per altra causa (avveramento della condizione risolutiva): pertanto, il costo è deducibile immediatamente, salvo contabilizzare una sopravvenienza se dovesse venire meno.

* premi del personale: generalmente, costituiscono debiti alla data di chiusura dell'esercizio, anche se i calcoli per la quantificazione avvengono successivamente; pertanto sono immediatamente deducibili. Caso diverso se, alla data di chiusura dell'esercizio, non sono noti i parametri di calcolo che deriveranno da accordi sindacali: in questo caso, alla data di chiusura dell'esercizio si contabilizza un fondo, indeducibile fiscalmente.

* fatture da ricevere: si tratta di debiti i cui costi sono fiscalmente deducibili, anche se nel successivo esercizio si manifestano aggiustamenti.

LEGGE DI BILANCIO 2019 n. 145/18: DISPOSIZIONI CONTABILI E FISCALI

Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni per le imprese Oic *adopter* (commi 940-950)

Per le imprese che redigono il bilancio in base alle norme del codice civile e dei principi contabili nazionali, è riproposta la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni sulla falsariga delle analoghe precedenti disposizioni.

La possibilità di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni é in deroga all'articolo 2426 c.c. che prevede, salvo limitate eccezioni, la valutazione al costo acquisto o di fabbricazione.

Sono rivalutabili i beni, comprese le partecipazioni, iscritti nel bilancio al 31 dicembre 2017, esclusi gli immobili che costituiscono rimanenze.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio per il quale il termine di approvazione scade successivamente all'1 gennaio 2019, ovvero il bilancio 2018.

La legge ripropone le regole precedenti: in particolare, la rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nell'inventario e nella nota integrativa.

Il maggior valore attribuito ai beni, con pagamento dell'imposta sostitutiva del 16 per cento (beni ammortizzabili) e 12 per cento (beni non ammortizzabili), è riconosciuto ai fini Ires e Irap a decorrere dal terzo esercizio successivo al 2018 (immobili dal 2020, riallineamento ex art. 14 Legge 342/00). Le imposte sostitutive (compensabili) sono versate in unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte relative al 2018, così il 10 per cento relativo alla riserva di rivalutazione.

La rivalutazione impone alcune riflessioni alle imprese che presentano bilanci in perdita, che devono tenere conto del principio contabile Oic 9, relativo alle svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni.

Infatti, l'articolo 2426 n. 3 c.c. prescrive la svalutazione delle immobilizzazioni nel caso di perdite durevoli di valore delle stesse: le regole contenute nell'Oic 9 si applicano, in particolare, alle imprese con andamenti economici negativi che presentano perdite durevoli, non causate da situazioni momentanee.

Ne consegue che, se la mancata svalutazione è comportamento contrario a quanto prevede il codice civile, la rivalutazione può costituire un errore che può portare, in determinate situazioni, come può essere un dissesto, a conseguenze negative per amministratori e organi di controllo: naturalmente devono essere analizzate natura e tipologia delle perdite.

Deducibilità perdite su crediti in sede di prima applicazione dell'Ifrs 9 (commi 1067-1069)

Gli enti creditizi e finanziari devono applicare dai bilanci 2018 l'Ifrs 9 "Strumenti finanziari" che, tra l'altro, prevede nuove e più stringenti regole per la svalutazione dei crediti nei confronti della clientela che devono tenere conto anche delle "perdite attese".

La legge di bilancio, temendo possibili perdite di gettito, stabilisce che i maggiori accantonamenti effettuati in base all'Ifrs 9 per adeguare le svalutazioni sono deducibili ai fini Ires e Irap in dieci rate annuali, a partire dal bilancio 2018.

La norma stabilisce, in deroga allo statuto del contribuente, che la rateizzazione fiscale delle svalutazioni si applica in sede di adozione dell'Ifrs 9 anche se effettuata in periodi di imposta precedenti a quello di entrata in vigore della legge di bilancio.

Questo significa che la rateizzazione si applica anche in caso di eventuale applicazione anticipata dell'Ifrs 9 nell'esercizio 2017, possibile in via opzionale.

Pertanto, le banche (e assicurazioni) con riferimento all'importo dell'accantonamento effettuato per adeguare le svalutazioni alle nuove regole dell'Ifrs 9, devono effettuare, ai fini Ires e Irap, nelle dichiarazioni fiscali 2018 una variazione in aumento del novanta per cento e, nei successivi dieci esercizi, una variazione in diminuzione. Questo significa anche dover valutare la possibilità di iscrivere in bilancio le imposte differite attive, iscrizione che, tuttavia, deve rispettare gli stringenti requisiti richiesti dal principio contabile internazionale Ias 12.

Un'attività fiscale differita può essere rilevata in bilancio, in base allo Ias 12, nella misura in cui è probabile che sia disponibile un reddito imponibile futuro a fronte del quale la stessa può essere utilizzata. La Consob nella Comunicazione del 19 gennaio 2015 precisa che, in una fase di congiuntura economica caratterizzata da una bassa crescita, è di particolare rilievo l'esistenza di perdite fiscali non utilizzate, indicatore significativo del fatto che potrebbe non essere disponibile un reddito imponibile futuro: pertanto, nel caso di una storia di perdite recenti, l'iscrizione di un'attività fiscale differita derivante da perdite fiscali è possibile solo nella misura in cui l'impresa abbia differenze temporanee imponibili sufficienti o esistano evidenze convincenti che sarà disponibile un reddito imponibile sufficiente.

L'Autorità richiama l'attenzione sull'esaustività e completezza delle informazioni che giustificano l'iscrizione in bilancio di attività per imposte differite e sull'esercizio in modo ragionevole e consapevole della discrezionalità del redattore del bilancio in merito alla

probabilità di realizzare un reddito imponibile sufficiente per consentire l'utilizzo del beneficio dell'attività fiscale differita.

Facoltà di applicazione dei principi las/lfrs (commi 1070-1071)

Le imprese i cui titoli non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, possono ritornare a redigerlo applicando le norme nazionali.

La norma consentirebbe alle imprese i cui titoli non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali las/lfrs, di ritornare a redigerlo applicando le norme nazionali. L'emendamento, già presente nel decreto fiscale n. 119/18, era stato opportunamente ritirato: ora il contenuto ricompare immutato nella legge di bilancio 2019.

E' una disposizione rivolta, in particolare, alle banche con titoli non quotati, oggi obbligate a redigere i bilanci applicando gli las/lfrs, che avrebbero la facoltà di utilizzarli, ma non più l'obbligo; era la stessa relazione al decreto fiscale che individuava i principali destinatari nelle banche e intermediari finanziari: per le prime si tratta sostanzialmente delle Banche di Credito Cooperativo (BCC).

Questo, in base all'intendimento della norma, consentirebbe di effettuare il percorso inverso, tornando a redigere i bilanci in base alle norme interne: il tutto già a partire dai bilanci 2018.

Per fare questo, il comma 1070 della legge bilancio, intitolato "Facoltà di applicazione" interviene sul D.Lgs n. 38/05 introducendo il nuovo articolo 2-bis, mentre il comma 1071 precisa che i soggetti interessati possono avvalersi di detta facoltà a decorrere dall'esercizio precedente all'entrata in vigore della legge di bilancio 2019.

Tuttavia, al momento, non sono previste disposizioni di coordinamento che disciplinano il passaggio dai principi contabili internazionali a quelli nazionali e neppure disposizioni fiscali per gestire la transizione: le sole disposizioni, contenute nel D.Lgs 38/05 e nelle norme fiscali, riguardano il passaggio agli las/lfrs, ma non il percorso inverso.

Il passaggio da las/lfrs a principi nazionali comporta una riscrittura integrale del patrimonio netto che deve essere regolamentata, perché si riflette anche sui vari istituti giuridici.

Medesimo discorso per quanto riguarda le regole contabili, che devono rendere applicabili, dal punto di vista tecnico-operativo, le norme giuridiche.

Attività e passività dovrebbero essere riclassificate in base alle norme interne con applicazione retroattiva delle stesse: prescrizione tutt'altro che semplice.

Infatti, il passaggio ai principi nazionali non deve compromettere la possibilità di comprendere gli effetti del cambiamento delle regole contabili e di confrontare i valori di bilancio del passaggio ai principi nazionali con quelli riferiti all'esercizio precedente: solo in questo modo il lettore del bilancio è nelle condizioni di valutare l'andamento economico e finanziario della gestione.

Per questi motivi, in particolare per l'assenza di norme di legge, è rimasto allo stadio di bozza il principio contabile posto in consultazione dall'Oic nel 2012.

L'intendimento della norma parrebbe (anche) quello di consentire, ai soggetti interessati, di usufruire della disposizione, introdotta dal decreto 119/18 (Legge 136/18), che permette di non svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolante: in sostanza, non potendo il legislatore nazionale intervenire sui principi internazionali, si consentirebbe ai soggetti citati di ritornare ai nazionali.

Tuttavia, i principi contabili nazionali sono destinati alle imprese industriali e commerciali e non alle banche le quali, prima dell'applicazione degli IAS/IFRS, seguivano le regole contabili dettate dalla Banca d'Italia.

Infine, la Banca d'Italia, per ovvie ragioni anche di comparazione, potrebbe richiedere la misurazione del patrimonio di vigilanza, e pertanto le relative segnalazioni, continuando ad applicare le disposizioni da cui si vuole sfuggire: a questo punto si tornerebbe al problema che la norma vorrebbe evitare con l'aggravante di ulteriori adempimenti contabili.

Gruppi cooperativi bancari (comma 1072)

Le banche del gruppo bancario cooperativo costituiscono un'unica entità consolidante. Inoltre, con riferimento alle BCC, il decreto legge n. 18/16 ha disposto l'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo solo agli istituti appartenenti a un gruppo bancario cooperativo, che deve avere al vertice una capogruppo bancaria costituita in forma di società per azioni con patrimonio almeno di un miliardo: fanno parte del gruppo le BCC affiliate alla capogruppo attraverso un contratto di coesione e le altre società bancarie, finanziarie e strumentali, diverse dalle BCC, controllate dalla capogruppo. Fanno eccezione le BCC costituite nelle province autonome di Trento e Bolzano per le quali il decreto fiscale n. 119/18 consente di costituire, in alternativa al gruppo bancario, un sistema di tutela istituzionale che ne deve garantire liquidità e solvibilità.

Deducibilità quote di ammortamento del valore dell'avviamento e di altri beni immateriali (comma 1079)

La norma rimodula dal punto di vista temporale la deduzione delle quote di ammortamento relative agli avviamenti e alle altre attività immateriali il cui riconoscimento fiscale ha generato l'iscrizione in bilancio di DTA: quote di ammortamento che sarebbero da dedurre dal 2018 sono deducibili a partire dal 2019 e sino al 2029 in base alle percentuali annue stabilite dalla norma stessa.

RELAZIONE SULLA GESTIONE: DOCUMENTO CONFINDUSTRIA-CNDCEC

La Relazione sulla gestione è stata oggetto del documento congiunto redatto da Confindustria e Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (giugno 2018).

Anche se i bilanci costituiscono l'ossatura dell'informativa finanziaria, i legislatori nazionali prevedono sempre più modelli d'informazione ampi che, oltre a riportare dati finanziari, informano gli stakeholder su temi non-finanziari: per esempio, utilizzo delle risorse, attenzione all'ambiente e al personale, comportamento deontologico, modello di business e orientamenti strategici.

La relazione sulla gestione, allegato al bilancio delle imprese che lo redigono in forma completa, contiene tali informazioni: destinatarie le imprese che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile, ma anche quelle che lo redigono in conformità ai principi contabili internazionali Ias/Ifrs.

Il documento Confindustria-Cndcec analizza le disposizioni contenute nell'articolo 2428 del codice civile, che detta il contenuto della relazione sulla gestione, evidenziando tuttavia che l'approccio del legislatore è di lasciare al redattore la scelta di individuare le modalità con le quali raggiungere gli obiettivi di comunicazione.

La relazione può essere sviluppata in due sezioni: la prima generale, contestualizza l'attività dell'impresa nell'ambiente di riferimento anche in ottica di evoluzione futura, la seconda, invece, riporta le informazioni più specifiche relative a governance, strategie (anche future), fatti di rilievo che caratterizzano la gestione, risultati della gestione dell'impresa.

Con riferimento agli indicatori finanziari (articolo 2428, comma 2), l'informativa dovrebbe riferirsi almeno a due/tre esercizi raffrontabili tra loro, integrati da una nota esplicativa per chiarire le modalità di calcolo adottate. In allegato al documento sono esemplificati alcuni indicatori: alle singole imprese la scelta di quelli ritenuti di maggiore capacità informativa nel contesto settoriale e congiunturale in cui operano.

Questo anche in una visione programmatica: per esempio, una società che ha chiuso il bilancio con un risultato positivo, ma che ha perso una quota rilevante di mercato senza riuscire a sostituirlo, non può limitarsi a commentare ROE e ROI ma fornisce ulteriori indicatori quali, per esempio, fatturato per cliente, fatturato perso, ecc.

La descrizione dei principali rischi e incertezze (articolo 2428, comma 1), costituita da un'illustrazione in forma discorsiva, riguarda i rischi specifici dell'impresa, diversi da quelli che riguardano tutte le società: dopo l'eliminazione dei conti d'ordine, la nota integrativa contiene un'informativa statica dei rischi rispetto a quella contenuta nella relazione sulla gestione, che è più dinamica, manageriale e strategica, con impatto anche sull'attività aziendale futura.

Con riferimento ai rischi finanziari, si tratta dei rischi di mercato (tassi, cambi, prezzi), di credito e di liquidità.

Le informazioni attinenti all'ambiente e al personale (articolo 2428 comma 2) consentono agli amministratori un certo grado di discrezionalità, in funzione anche della dimensione e del settore di appartenenza dell'impresa. Con riferimento alla "rilevanza" questa può essere diversa rispetto alla "rilevanza" contabile: tuttavia, le informazioni attinenti all'ambiente e al personale dovrebbero essere fornite indipendentemente dalla rilevanza degli effetti economici prodotti sulla gestione in quanto di carattere "sociale".

Per le informazioni relative all'attività di ricerca e sviluppo (articolo 2428 comma 3 n. 1) si deve fare riferimento anche al principio contabile Oic 24 "Immobilizzazioni immateriali", tenendo conto non solo dei costi capitalizzati ma anche di quelli imputati nel conto economico.

L'illustrazione dei rapporti con imprese del gruppo (articolo 2428 comma 3 n. 2), che comprende eventuali rinvii a quanto già illustrato nella nota integrativa, deve tenere conto anche della correlazione con l'articolo 2497-bis relativo all'informativa sui rapporti del soggetto che esercita attività di direzione e coordinamento.

Infine, il documento rammenta le informazioni relative alle azioni proprie e alla prevedibile evoluzione sulla gestione, queste ultime anche in riferimento al problema della continuità aziendale (principio contabile Oic 11).

Gli allegati riportano esemplificazioni di indicatori finanziari e non finanziari, di informazioni attinenti all'ambiente e al personale e uno schema orientativo di relazione sulla gestione.

ATTIVITA' PER IMPOSTE ANTICIPATE (DIFFERITE ATTIVE)

Documento di ricerca della Fondazione Nazionale dei Commercialisti (luglio 2018)

La rilevazione in bilancio delle imposte anticipate deve rispettare il principio della prudenza perché, grazie ad esse, l'impresa chiuderà l'esercizio con un maggior utile o una minore perdita.

Il Documento di ricerca della Fondazione Nazionale dei Commercialisti si occupa della contabilizzazione, ma anche dello "storno", delle attività per imposte anticipate.

Il documento contiene una disamina delle principali situazioni che generano l'iscrizione in bilancio delle imposte anticipate (= differite attive), riconducibili alle differenze temporanee tra imposizione fiscale e competenza economica dei componenti positivi o negativi di reddito.

Gli esempi riguardano l'iscrizione e il successivo "recupero" delle imposte anticipate: l'iscrizione comporta la rilevazione di un'attività in contropartita alla "rettifica" delle imposte correnti con l'eliminazione della parte di esse pagata anticipatamente, mentre con l'utilizzo l'attività è progressivamente addebitata nel conto economico nel quale l'anticipo di tassazione "riversa" (= riassorbimento) i suoi effetti.

Il principio contabile Oic 25, relativo alla contabilizzazione delle imposte, prevede la rilevazione delle imposte anticipate nel rispetto del principio della prudenza solo quando vi è la ragionevole certezza del loro futuro recupero, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- esiste una proiezione dei risultati fiscali della società (pianificazione fiscale) per un periodo di tempo ragionevole, da cui si evince l'esistenza, negli esercizi in cui si annulleranno le differenze temporanee deducibili, di redditi imponibili non inferiori all'ammontare delle differenze che si annulleranno:
- negli esercizi in cui si prevede l'annullamento della differenza temporanea deducibile, vi sono sufficienti differenze temporanee imponibili di cui si prevede l'annullamento.

Le attività per imposte anticipate possono derivare, oltre che dalle differenze temporanee deducibili, anche dal riporto a nuovo delle perdite fiscali. Infatti, la perdita, nascendo da un imponibile negativo, può essere portata in diminuzione dei redditi imponibili degli esercizi futuri.

Nella disciplina fiscale è venuto meno il limite quinquennale di riporto in avanti delle perdite ed è stato introdotto un limite al relativo utilizzo in misura forfettaria pari all'80 per cento, che non riguarda quelle generate nei primi tre esercizi dalle imprese di nuova costituzione relative a nuove attività produttive.

L'eliminazione del limite quinquennale impone alle imprese di predisporre attendibili piani reddituali ultra quinquennali che, evidenziando la presenza di redditi imponibili, consentano l'iscrizione delle imposte anticipate: orizzonte temporale che rende il compito non facile, come precisa il principio contabile Oic 9.

Tuttavia, la deducibilità delle perdite comporta un beneficio soltanto potenziale in quanto è necessario che i redditi degli esercizi futuri siano positivi e in misura tale da assorbire il valore della perdita fiscale.

Pertanto, la rilevazione delle attività per imposte anticipate relative a perdite d'esercizio deve soggiacere al rispetto delle rigide regole volte a evitare "annacquamenti" del patrimonio aziendale: il principio contabile Oic 25 richiede la ragionevole certezza del futuro recupero.

Le modifiche (2018) apportate al principio contabile Oic 11, relativo ai principi generali di redazione del bilancio, rafforzano questo concetto, prevedendo, con riferimento al problema della continuità aziendale, di sottoporre a valutazione la recuperabilità delle imposte anticipate alla luce delle mutate prospettive aziendali.

Infatti, in molte situazioni le imposte anticipate costituiscono "speranze" che, in quanto tali, non trovano cittadinanza nel bilancio.

ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI CREDITI D'IMPOSTA

La modalità tecnica con cui è rispettato, nel conto economico, il principio di competenza si realizza mediante "la correlazione" tra costi e ricavi. In pratica, la correlazione è attuata nelle aree in cui è il conto economico è strutturato e suddiviso: nell'area B sono correlati i costi che hanno concorso alla formazione di ricavi e proventi iscritti nell'area A, mentre nelle aree C e D sono contrapposti proventi e costi finanziari.

Il concetto di correlazione per aree è rilevante nella redazione del conto economico.

Per esempio, la voce A.5 comprende i ripristini di valore (nei limiti del costo) a seguito di precedenti svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali nonché dei crediti iscritti nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide, se le precedenti svalutazioni sono state iscritte alla voce B.10.

Inoltre, la voce A.5 comprende le sopravvenienze e insussistenze attive relative a valori stimati causate dal normale aggiornamento di stime compiute in precedenti esercizi. E' il caso di fondi per rischi e oneri eccedenti rispetto agli accantonamenti operati, se l'accantonamento è stato contabilizzato nella classe B tra i costi di gestione.

Infatti, l'Oic 31 prevede che l'eliminazione o la riduzione del fondo eccedente è contabilizzata fra i componenti positivi del reddito nella stessa area (caratteristica, accessoria e finanziaria) in cui era stato rilevato l'originario accantonamento.

Le imposte

Le imposte sono iscritte nella voce 20 che, dopo l'eliminazione della parte straordinaria del conto economico accoglie, con separata evidenza, anche quelle relative ad esercizi precedenti. In tale voce le imposte sono suddivise in quattro voci distinte:

- imposte correnti: imposte sul reddito imponibile dell'esercizio, comprese eventuali sanzioni pecuniarie e interessi maturati attinenti ad eventi dell'esercizio (esempio, ritardato versamento degli acconti ed altre irregolarità).

- imposte relative a esercizi precedenti, comprensive dei relativi oneri accessori (interessi e sanzioni) che possono derivare, per esempio, da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica ed altre situazioni di contenzioso con l'Amministrazione Finanziaria. La contropartita patrimoniale può essere costituita dalla voce B.2 fondi "per imposte, anche differite" o dalla voce D.12 "debiti tributari", a seconda delle caratteristiche della passività (Oic 19 Debiti). La voce comprende altresì la differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti.

- imposte differite e anticipate: con segno positivo accantonamento al fondo per imposte differite e utilizzo delle attività per imposte anticipate, con segno negativo imposte anticipate e utilizzo del fondo imposte differite (in caso di eccedenza dello stesso). La voce accoglie sia le imposte differite e anticipate dell'esercizio sia quelle provenienti da esercizi precedenti: più in generale, tutte le variazioni delle attività per imposte anticipate e delle passività per imposte differite sono iscritte nel conto economico nella voce 20.

- proventi da consolidato fiscale.

In definitiva, l'Oic 25 prevede che nella voce 20 si iscrivano tutte le imposte, oneri accessori compresi, incluse le rettifiche alle stesse: di conseguenza, i debiti tributari sono iscritti al netto di acconti, ritenute d'acconto subite e crediti d'imposta.

Pertanto, tutte le imposte, con segno dare e avere, confluiscono nella voce 20, compresi i crediti di imposta se la legge li definisce tali: in sostanza, i crediti di imposta riducono il "costo" delle imposte.

Invece, se la legge definisce un bonus "contributo", questo confluisce nella voce A.5 del conto economico e impatta sul valore della produzione.

L'Oic 12, nell'illustrazione alla voce A.5, definisce contributi quelli che integrano ricavi dell'attività caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella finanziaria o riducono i relativi costi e oneri. Inoltre, i principi Oic 16 e Oic 24 relativi, rispettivamente, a immobilizzazioni materiali e immateriali, confermano che i contributi sono quelli erogati all'impresa, ovvero "ricevuti" dalla stessa.

L'iscrizione dei crediti d'imposta (minori imposte da pagare) nella voce A.5 del conto economico, con il conseguente effetto positivo sul valore della produzione, potrebbe essere contestata dal fisco con riferimento agli istituti tributari che fanno riferimento al valore della produzione.

Franco Roscini Vitali

Febbraio 2019